

# Documenti del Comitato



## **Documento dell'EDPB sulla procedura per la definizione di «sessioni informali sui codici di condotta»**

**Adottato il 10 novembre 2020**

## Indice

1	Introduzione .....	3
2	Procedura per le sessioni sui codici di condotta .....	4
2.1	Scopo delle sessioni sui codici .....	4
2.2	Natura delle sessioni sui codici.....	4
2.3	Formato delle sessioni sui codici .....	5
2.3.1	Aspetti formali .....	5
2.3.2	Accordi e consenso durante le sessioni sui codici .....	5
2.3.3	Periodicità delle sessioni sui codici .....	6
2.3.4	Ruolo del segretariato dell'EDPB.....	6
2.4	Cosa succede dopo le sessioni sui codici.....	6
2.5	Presentazione al comitato.....	7
	Allegato: Diagramma di flusso - Sezione 8 - Linee guida 01/2019 .....	8

## Il comitato europeo per la protezione dei dati

visti l'articolo 40, l'articolo 70, paragrafo 1, lettera n), e l'articolo 70, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito «RGPD»),

visto l'accordo SEE e in particolare l'allegato XI e il protocollo n. 37 dello stesso, come modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018,

visti l'articolo 3 e l'articolo 22 del proprio regolamento interno,

### HA ADOTTATO IL SEGUENTE DOCUMENTO

## 1 INTRODUZIONE

1. Le Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio (di seguito «linee guida») contengono, alla sezione 8, la procedura da adottare per la presentazione di codici transnazionali <sup>(1)</sup>.
2. A tale riguardo, ai fini della presente proposta di definizione di una procedura informale per lo sviluppo di sessioni informali sui codici di condotta, riveste particolare importanza la sezione 8.5 delle linee guida («preparazione ai fini della presentazione al comitato») e, nello specifico, il punto 54, che stabilisce che «*[prima di sottoporlo al comitato] qualsiasi questione significativa potrà essere sottoposta per discussione al pertinente sottogruppo del comitato*».
3. Le linee guida prevedono la possibilità di discutere problematiche significative «nel pertinente sottogruppo di esperti» prima di sottoporre la questione al comitato, se vi sono problematiche pendenti dopo le osservazioni ricevute da tutte le altre autorità di controllo. Tuttavia, da un punto di vista procedurale, non sembra appropriata una discussione a livello di sottogruppo di esperti in merito a un documento che non sia stato formalmente presentato all'EDPB. La fase di cooperazione informale interviene prima della procedura formale dinanzi all'EDPB. Quest'ultima prevede discussioni nel pertinente sottogruppo di esperti.
4. Lo scopo della procedura informale proposta di seguito è dettagliare gli aspetti procedurali di cui alla sezione 8.5 delle linee guida 1/2019 e determinare la sede migliore per le discussioni sui codici di condotta che non siano stati ancora sottoposti all'EDPB. Conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, lettera u), del RGPD, il comitato promuove la cooperazione e l'efficace scambio di informazioni e prassi tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale. A tal fine, la presente procedura è intesa a facilitare tale cooperazione tra le autorità di controllo prima dell'attivazione della procedura formale di cui all'articolo 64 del RGPD.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. Linee guida 1/2019 all'indirizzo:

[https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb\\_guidelines\\_201901\\_v2.0\\_codesofconduct\\_it.pdf](https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201901_v2.0_codesofconduct_it.pdf).

5. Pertanto, le «sessioni sui codici» delineate nel presente documento si terranno al di fuori della sfera di competenza formale dell'EDPB.

## 2 PROCEDURA PER LE SESSIONI SUI CODICI DI CONDOTTA

### 2.1 Scopo delle sessioni sui codici

6. Come stabilito all'articolo 40 del RGPD, le autorità di controllo e il comitato promuovono l'elaborazione di codici di condotta. I tempi necessari all'elaborazione di un codice di condotta che sia soddisfacente per le autorità di controllo coinvolte e per il comitato possono essere un deterrente per alcuni soggetti titolari di un codice. Al tempo stesso, deve essere assicurata la coerenza nell'elaborazione e nell'approvazione dei codici di condotta. A tal fine è necessario che le autorità di controllo esaminino le questioni pendenti.
7. Pertanto, dovrebbero essere fissati chiaramente gli obiettivi delle sessioni in oggetto. La definizione dell'obiettivo delle sessioni è importante non solo per orientare le discussioni, ma anche per quanto riguarda la comunicazione con i titolari del codice.
8. In via generale, l'obiettivo è una comunicazione univoca con il soggetto richiedente l'approvazione del codice. A tal fine le «sessioni sui codici» dovrebbero affrontare le questioni pendenti che non sono state risolte nella precedente fase di cooperazione informale, in modo da **pervenire a un consenso** sulle richieste da formulare ai richiedenti. In sintesi, lo scopo delle sessioni è **discutere e concordare gli standard e le aspettative relativamente ai codici di condotta**.
9. In tale ottica, e considerando l'impatto che le discussioni e gli accordi raggiunti possono avere per i codici di condotta futuri, tutte le autorità di controllo dovrebbero partecipare alle sessioni sui codici. Per maggiori dettagli relativamente agli elementi concordati durante le sessioni sui codici, cfr. la sezione 2.3.2 *infra*.

### 2.2 Natura delle sessioni sui codici

10. Le sessioni sui codici fanno parte della fase di cooperazione informale e sono intese ad affrontare, prima dell'avvio della fase formale, eventuali questioni pendenti che emergano successivamente all'invio delle osservazioni da parte delle autorità di controllo e del segretariato dell'EDPB.
11. Le sessioni sui codici non sono obbligatorie. L'autorità di controllo competente può decidere di avviare la procedura formale per ottenere un parere dell'EDPB senza sottoporre a discussione il codice nel quadro di una sessione sui codici. Tuttavia, in termini di prassi, sarebbe ottimale discutere del codice in tale contesto poiché ciò favorisce l'agevole adozione del parere da parte dell'EDPB.
12. In tale spirito, invece di condividere il codice soltanto con le autorità di controllo interessate, come indicato al punto 54 delle linee guida, l'autorità di controllo competente dovrebbe condividere il progetto di codice con tutte le autorità di controllo, che dovrebbero avere almeno 30 giorni per inviare i propri commenti e riscontri all'autorità di controllo competente (cfr. il diagramma di flusso riportato di seguito).
13. In ogni caso, quando l'autorità di controllo competente intende sottoporre il progetto di decisione per il parere obbligatorio del comitato, è tenuta a rispettare le disposizioni stabilite alla sezione 5 della presente procedura.

## 2.3 Formato delle sessioni sui codici

### 2.3.1 Aspetti formali

14. Le sessioni si svolgono al di fuori della sfera di competenza dell'EDPB, pertanto **non sono riunioni formali del sottogruppo di esperti**.
15. Ciò comporta quanto indicato di seguito.
  - 1) Le sessioni non hanno un coordinatore formale, a differenza dei sottogruppi di esperti.
    - a. Spetta all'autorità di controllo competente contattare in tempo utile i coordinatori del sottogruppo CEH (conformità, e-government e sanità) fornendo loro le informazioni necessarie, fra cui un'adeguata tempistica per la discussione.
    - b. Il coordinatore del CEH assiste i membri nella stesura dell'ordine del giorno per la «sessione sui codici», sulla base delle informazioni fornite dalle autorità di controllo. L'ordine del giorno della sessione contiene l'elenco dei codici che saranno discussi.
    - c. Il coordinatore del CEH non presiede la riunione. L'autorità di controllo competente per ciascun codice presiede la riunione per la parte relativa alla discussione del rispettivo codice.
      - i. L'autorità di controllo competente condivide, almeno una settimana prima della sessione sui codici, 1) una versione aggiornata del codice (ove applicabile) che tiene conto di alcune delle osservazioni ricevute, e 2) l'elenco delle osservazioni che non sono ancora state inviate al titolare del codice, poiché l'autorità di controllo competente ritiene che sia necessaria una discussione.
      - ii. L'autorità di controllo competente può indicare le domande e questioni che per essa hanno maggiore rilevanza e che saranno esaminate in via prioritaria durante la sessione. I partecipanti possono sottoporre ulteriori punti di discussione una volta affrontate le questioni individuate dall'autorità di controllo competente.
  - 2) Non vi è alcun obbligo di redigere verbali delle sessioni, diversamente da quanto previsto per i sottogruppi di esperti. Una sintesi dei principali elementi concordati verrà tuttavia stilata dall'autorità di controllo competente e dal segretariato dell'EDPB (cfr. sezione 2.3.2).
    - a. Ciascuna autorità di controllo competente dovrebbe aver cura di tenere traccia delle osservazioni e delle discussioni che riguardano il codice da essa presentato.
  - 3) Alle sessioni partecipano i membri del personale delle autorità di controllo. Alle riunioni prende altresì parte il segretariato dell'EDPB (cfr. sezione 2.3.4). L'autorità di controllo competente può invitare anche la Commissione europea a partecipare alle riunioni in cui verrà discusso il codice da essa presentato, in considerazione del ruolo della Commissione ai sensi dell'articolo 40, paragrafi 8, 9 e 10, del RGPD in materia di codici transnazionali.

### 2.3.2 Accordi e consenso durante le sessioni sui codici

16. L'autorità di controllo competente e il segretariato dell'EDPB redigono congiuntamente una sintesi dei principali elementi concordati durante la sessione sui codici. La sintesi è condivisa con il sottogruppo di esperti CEH.

17. I membri del sottogruppo di esperti CEH possono discutere gli elementi concordati. Quando si tratti di elementi che possono avere un impatto sostanziale sulla valutazione di codici di condotta futuri, il sottogruppo di esperti CEH può decidere, previa discussione a livello di sottogruppo, di sottoporre la questione alla plenaria del comitato per ricevere da essa indicazioni o un'approvazione formale. In aggiunta, alla luce delle discussioni durante le sessioni sui codici, potrebbe essere necessario trovare accordi riguardanti elementi sostanziali dei codici di condotta. In tali casi le questioni specifiche possono essere oggetto di discussione a livello di sottogruppo di esperti CEH e, in ultimo e se necessario, sottoposte alla plenaria per la decisione definitiva.

### 2.3.3 Periodicità delle sessioni sui codici

18. La periodicità delle sessioni dipenderà dai codici che saranno volta per volta maturi per la discussione.
19. L'autorità di controllo competente si coordinerà con il segretariato dell'EDPB (e, ove necessario, con le autorità di controllo co-revisori) al fine di individuare una data idonea per la sessione. La notifica della data, dell'ora e del luogo della sessione dovrebbe essere inviata a tutte le autorità di controllo quanto prima possibile e in ogni caso almeno 20 giorni prima della sessione, se questa è organizzata in modalità a distanza. Per le riunioni in presenza il periodo minimo di preavviso è di 40 giorni; tali riunioni dovrebbero essere organizzate immediatamente dopo le riunioni del sottogruppo di esperti CEH.
20. Per facilitare l'organizzazione delle sessioni, si potrebbe prevedere una «tabella di follow-up» in cui le autorità di controllo inseriscono le informazioni pertinenti relative ai codici da esaminare successivamente. In aggiunta si potrebbe prevedere la costituzione di uno specifico elenco di contatti comprendente soltanto le autorità di controllo, per facilitare lo scambio di informazioni.
21. Il numero di sessioni dedicate a ciascun codice dipenderà dall'andamento delle discussioni e dall'eventuale necessità di affrontare questioni pendenti. L'autorità di controllo competente valuterà e deciderà in merito alla necessità di organizzare ulteriori sessioni per uno specifico codice, tenendo conto del parere delle altre autorità di controllo.

### 2.3.4 Ruolo del segretariato dell'EDPB

22. Poiché le sessioni si svolgono al di fuori dell'ambito di competenza formale dell'EDPB, il segretariato non è coinvolto *formalmente*.
23. Tuttavia, per ragioni di ordine pratico,
- 1) il segretariato dell'EDPB *facilita* le interazioni fornendo supporto logistico (ad es. sale riunioni, piattaforma condivisa ecc.);
  - 2) quando l'autorità di controllo competente trasmette a tutte le autorità di controllo il progetto di codice per le osservazioni, anche il segretariato dell'EDPB può inviare osservazioni che possono essere prese in considerazione da ogni autorità di controllo. Lo scopo è anticipare eventuali osservazioni che potrebbero emergere in uno stadio successivo, una volta avviata la procedura formale. Il coinvolgimento anticipato del segretariato dell'EDPB faciliterebbe la valutazione e contribuirebbe a una più ordinata gestione della fase formale.

## 2.4 Cosa succede dopo le sessioni sui codici

24. Se sono necessarie modifiche al codice, l'autorità di controllo competente contatta il richiedente invitandolo ad apportare le modifiche convenute.

25. Una volta che le modifiche siano state apportate, l'autorità di controllo competente può trasmettere la nuova versione del codice, unitamente a una versione con le modifiche evidenziate in modalità di revisione, a tutte le autorità di controllo e al segretariato dell'EDPB, che forniranno un riscontro indicando se le modifiche sono sufficienti. Il termine per la trasmissione di tale riscontro può essere relativamente breve (ad es. due settimane). Quando l'autorità di controllo competente ritiene che le questioni emerse durante la fase di cooperazione informale sono state risolte, può decidere di avviare la procedura formale.

## 2.5 Presentazione al comitato


26. Prima di sottoporre al comitato un progetto di decisione per l'approvazione di un codice di condotta, l'autorità di controllo competente dovrebbe individuare i co-relatori che faranno parte del gruppo di redazione insieme al segretariato dell'EDPB. Tali co-relatori dovrebbero comprendere almeno: 1) un'autorità di controllo che ha partecipato alla fase di cooperazione in qualità di co-revisore, e 2) un'autorità di controllo neutrale che non ha funto da co-revisore.
27. Il progetto sottoposto non sarà condiviso formalmente finché non verrà costituito un gruppo di co-relatori, composto almeno dal segretariato dell'EDPB, da un'autorità di controllo che non ha funto da co-revisore e da un'autorità di controllo neutrale.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)

## ALLEGATO: DIAGRAMMA DI FLUSSO - SEZIONE 8 - LINEE GUIDA 01/2019




L'autorità di controllo competente condivide le osservazioni pertinenti con il titolare del codice



(L'autorità di controllo competente riceve il codice aggiornato dal titolare del codice [V3])

Se, sulla base delle osservazioni ricevute o della V3 del codice, l'autorità di controllo competente identifica questioni che richiedono una discussione, organizza una sessione sui codici



L'autorità di controllo competente organizza una sessione sui codici - Notifica 20/40 giorni prima

L'autorità di controllo competente condivide la V3 del codice (ove applicabile) e le osservazioni che richiedono ulteriore discussione, affinché siano oggetto di discussione nella sessione sui codici

**Almeno 1 settimana  
prima della sessione sui  
codici**